



COMUNE DI ZOLLINO  
*Provincia di Lecce*

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA  
DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL  
12.04.2021:**

**“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO  
E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE – ESAME ED APPROVAZIONE”**

*Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 7 del D.Lgs.  
18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.*

**(Verbale n. 6 del 13.04.2021)**

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott. Falconieri Flavio

**Comune di Zollino**  
**Provincia di Lecce**

**Verbale n. 6 del 13.04.2021**

**Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.04.2021:  
"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE  
– ESAME ED APPROVAZIONE"**

*Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.*

Oggetto: Parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.04.2021 avente per oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – ESAME ED APPROVAZIONE".

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di Aprile alle ore 10,00 circa il Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2019, nella persona del Dott. Dott. Falconieri Flavio che ha accettato la nomina per il triennio 2019/2022.

Ricevuto in data 12.04.2021, tramite e-mail, la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.04.2021 avente per oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – ESAME ED APPROVAZIONE".

**VISTO:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'art.227 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 01.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, riferita all'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del d.lgs. 267/2000;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31.03.2021 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

SEMPLIFICATO 2021-2023 PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. (ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000)”, rif. parere n. 5 del 08.04.2021, in corso di approvazione;

**VISTI:**

l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, - a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- l’art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

- l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

- l’art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

- l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

**RICHIAMATI** l’art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l’anno 2020;

**RICHIAMATO** l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

**CONSIDERATO CHE:**

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;

- le numerose richieste di proroga dell’entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso

Proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge “mille proroghe”;

**RILEVATO** quindi che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all’istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

**RICHIAMATO** l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

**VISTA** la risoluzione 9/DF del 18 dicembre 2020 relativa al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Art.1, commi 816 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Possibilità di gestire disgiuntamente l’entrata a seconda dei due presupposti impositivi del canone – Quesito.

**VISTO** l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

**RICHIAMATI:**

- l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;

**RICHIAMATO**, altresì l’art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: “Gli enti possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche dell’imposta comunale sulla

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”;

**DATO ATTO** che il bilancio del Comune di Zollino è in esercizio provvisorio, non essendo stato ancora approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 – supplemento ordinario-Serie generale;

**VISTA** la Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023- pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – supplemento ordinario-Serie generale;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;

**VISTO** l’art. 106, comma 3-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.M. Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021, e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

**VISTO** il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure generali in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2020 –Serie generale, art. 30 “Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga”, comma 4 con cui è stato disposto che per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Viste le disposizioni dell’art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti

pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente

#### TENUTO CONTO:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "***possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.***
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "*Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

#### CONSIDERATO:

- che gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019;
- che, relativamente al canone mercatale, gli importi devono essere riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice.
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali "Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, che si compone di n. 95 articoli;

**RITENUTO** che gli articoli che compongono Regolamento di che trattasi appaiono in linea con la normativa in materia e funzionale allo scopo che si intende perseguire;

**CONSTATATO** che tutti gli articoli del Regolamento riportano in maniera analitica gli argomenti contemplati nonché la normativa di riferimento e lo stesso è composto da 95 articoli:

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE**

Articolo 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento  
 Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali  
 Articolo 3 Funzionario Responsabile

#### **TITOLO II – ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Articolo 4 Presupposto del canone  
 Articolo 5 Soggetto obbligato

#### **TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

Articolo 6 Istanze per i messaggi pubblicitari  
 Articolo 7 Tipologie di impianti pubblicitari  
 Articolo 8 Istruttoria amministrativa  
 Articolo 9-Procedure  
 Articolo 10 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni  
 Articolo 11 Rinnovo, proroga e disdetta  
 Articolo 12 Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione  
 Articolo 13 Decadenza ed estinzione della autorizzazione

Articolo 14 Rimozione della pubblicità  
 Articolo 15 Le esposizioni pubblicitarie abusive  
 Articolo 16 Il piano generale degli impianti pubblicitari

#### **TITOLO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

Articolo 17 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico  
 Articolo 18 Tipi di occupazione  
 Articolo 19 Occupazioni occasionali  
 Art. 20 -Occupazioni d'urgenza  
 Articolo 21 Istanza e rilascio della concessione  
 Articolo 22 Titolarità della concessione e subentro  
 Articolo 23 Rinnovo, proroga e disdetta  
 Articolo 24 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio  
 Articolo 25 Decadenza ed estinzione della concessione  
 Articolo 26 Occupazioni abusive

#### **TITOLO V - TARIFFE standard del CANONE, RIDUZIONI ed ESENZIONI**

Articolo 27 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie  
 Articolo 28 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico  
 Articolo 29 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici  
 Articolo 30 Determinazione delle tariffe annuali  
 Articolo 31 Determinazione delle tariffe giornaliere  
 Articolo 32 Determinazione del canone  
 Articolo 33 Occupazioni non assoggettate al canone  
 Articolo 34 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

#### **TITOLO VI - PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 35 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni  
 Articolo 36 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni  
 Articolo 37 Riduzione del canone Pubbliche Affissioni  
 Articolo 38 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni  
 Articolo 39 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

#### **TITOLO VII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

Art. 40 -Modalità e termini per il pagamento del canone  
 Articolo 41 Accertamenti - Recupero canone  
 Articolo 42 Sanzioni e indennità  
 Articolo 43 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico  
 Articolo 44 Autotutela  
 Articolo 45 Riscossione coattiva

#### **TITOLO VIII – CANONE MERCATALE**

Articolo 46 Disposizioni generali  
 Articolo 47 Domanda di occupazione  
 Articolo 48 Criteri per la determinazione della tariffa del canone  
 Articolo 49 Classificazione delle strade  
 Articolo 50 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni  
 Articolo 51 Occupazioni abusive

- Articolo 52 Soggetto passivo
- Articolo 53 Agevolazioni
- Articolo 54 Esenzioni
- Articolo 55 Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Articolo 56 Accertamento e riscossione coattiva
- Articolo 57 Rimborsi
- Articolo 58 Sanzioni
- Articolo 59 Attività di recupero

## **TITOLO IX - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE**

- Articolo 60 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"
- Articolo 61 Frece direzionali – Pre-insegne
- Articolo 62 Locandine
- Articolo 63 Striscioni e gonfaloni
- Articolo 64 Dichiarazioni per particolari fattispecie

## **TITOLO X - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

- Articolo 65 Passi carrabili e accessi a raso
- Articolo 66 Occupazione con impianti di distribuzione carburante
- Articolo 67 Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
- Articolo 68 Occupazioni dello spettacolo viaggiante
- Articolo 69 Attività Edile
- Articolo 70 Attività di propaganda elettorale
- Articolo 71 Occupazione con elementi di arredo
- Articolo 72 Esposizione merci fuori negozio
- Art. 73 -Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
- Articolo 74 Occupazioni per traslochi
- Articolo 75 Serbatoi

## **TITOLO XI - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS E ALTRE ATTREZZATURE TEMPORANEE E AMOVIBILI**

- Articolo 76 Oggetto e Finalità
- Articolo 77 Definizioni
- Articolo 78 Ambito di applicazione
- Articolo 79 Condizioni e principi alla base dell'occupazione del suolo pubblico
- Articolo 80 Tipologia degli spazi per la collocazione
- Articolo 81 Prescrizioni e requisiti di sicurezza per l'occupazione del suolo pubblico
- Articolo 82 Prescrizioni per l'installazione di dehors
- Articolo 83 Caratteristiche dei dehors
- Articolo 84 Prescrizioni per l'installazione di altre attrezzature temporanee e amovibili
- Articolo 85 Procedimento per la richiesta della concessione di suolo pubblico
- Articolo 86 Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico
- Articolo 87 Termini di validità della concessione
- Articolo 88 Rinnovo della concessione
- Articolo 89 Revoca e sospensione della concessione
- Articolo 90 Occupazioni abusive
- Articolo 91 Obblighi dell'esercente/concessionario
- Articolo 92 - Sanzioni

**TITOLO XII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 93 Regime transitorio

Articolo 94 Disposizioni transitorie al Titolo XI

Articolo 95- Disposizioni finali

Allegato "1" - ZONA I – NUCLEO URBANO - Ortofoto delle aree di circolazione.

Allegato "A" - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE (Artt. 30 e 31).

Allegato "B" - Tabella delle specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni soggette a coefficienti di maggiorazione o riduzione (art. 32)

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*, come modificato ed integrato dal d.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

**VISTO** il D. L.vo n. 118/2011 e s. m. e i.;

**VISTO** il Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

**ACQUISITI** sulla proposta delibera in oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

**RITENUTO**

1. Di approvare il Regolamento di istituzione e di disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della L. 160/2019, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, composto di n. 95 Articoli comprensivo di allegato 1, allegato A e allegato B;
2. Di dare atto che, nel Regolamento sono definite le tariffe del canone;
3. Di prendere atto che le disposizioni del Regolamento di istituzione e di disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale avranno efficacia dal 1° gennaio 2021.
4. Di pubblicare il regolamento nel sito istituzionale di questo Ente.

**RICHIAMATI**

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.04.2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31.03.2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.07.2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 01.12.2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*, come modificato ed integrato dal d.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019;
- la risoluzione 9/DF del 18 dicembre 2020.

### **E S P R I M E**

Parere favorevole in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.04.2021 relativa all'approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, composto di n. 95 Articoli comprensivo di allegato 1, allegato A e allegato B.

Il Revisore, inoltre, invita l'ente alla pubblicazione della documentazione relativa all'approvazione del regolamento sul sito internet del Comune di Zollino, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Revisore, altresì, chiede all'ente al momento dell'approvazione di trasmettergli una copia.

Zollino/Brindisi, 13.04.2021

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott. Falconieri Flavio

